in contradizione con una eventuale successiva deliberazione di massima.

PRESIDENTE. Onorevole presidente del Consiglio, vuol compiacersi di esprimere il suo parere su queste proposte?

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* Debbo fare molte riserve a proposito di quanto ha detto l'onorevole Turati, perchè, come parecchie volte ho ripetuto, questo disegno di legge riguarda soltanto la modificazione delle circoscrizioni elettorali e la rappresentanza proporzionale.

Di altre proposte di natura più larga e che involgono tutta la materia elettorale, discuteremo in altra sede. Non è questo il momento, a mio avviso, che questa materia possa essere affrontata.

Quanto alla limitazione contenuta nell'articolo 20, essa si comprende perfettamente. I sindaci saranno fuori del collegio, nella forma in cui il collegio sarà adesso; quindi, quando il collegio rappresenta tutta la provincia, è naturale che il sindaco, che rappresentava magari il comune di un altro circondario, diventi eleggibile, ma le stesse ragioni non valgono per i membri della Giunta provinciale amministrativa, anzi sono a loro perfettamente contrarie. Quindi bisogna mantenere le stesse norme di ineleggibilità. Noi non vogliamo mutar nulla, tranne quello, che è necessario per la economia della legge. Quando sarà necessario, affronteremo la questione, ma, per ora, manteniamo la discussione in questi confini.

Prego pertanto l'onorevole Balsano di non insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Balsano mantiene il suo emendamento?

BALSANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle provincie che saranno annesse in virtù del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette provincie le disposizioni delle leggi 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonchè della presente legge, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreti reali.

Su questo articolo è inscritto per parlare l'onorevole Marchesano.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Drago.

DRAGO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. L'articolo 21 ha accolto il concetto di un mio emendamento, cioè quello di estendere per legge la legge elettorale alle provincie redente e di determinarne le circoscrizioni. Ciò è cosa opportuna in quanto che varî sistemi sono stati seguìti nella nostra legislazione quando avvennero le annessioni. Mentre in alcuni casi, come nel '66 e nel '70 si ricorse all'articolo 82 dello Statuto, cioè a quella disposizione transitoria, che permetteva al Sovrano di provvedere per ordinanza, fino a quando non fosse costituita la Camera, invece nel 1860 si provvide per legge ad estendere la legge elettorale politica alle provincie annesse. E questo procedimento è costituzionalmente più corretto.

Ma io desidero fare due raccomandazioni ed avere su queste delle assicurazioni dall'onorevole presidente del Consiglio. La prima è se la base delle circoscrizioni sarà quella della popolazione, vale a dire se il numero dei collegi, che si formeranno nelle provincie redente, sarà nello stesso rapporto di popolazione, come io credo, dei collegi, che sono nel Regno; l'altra è che, nel fare questo reparto, nel costituire le nuove circoscrizioni si tenga conto della volontà e dei desideri di quelle popolazioni.

Raccomando che il Governo trovi modo di sentire le rappresentanze locali e gli uomini più eminenti che possano in questa materia dare sicure notizie ed esprimere i bisogni di quelle regioni, affinchè non si costruisca un edificio che non sia corrispondente al vero stato delle cose.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni.

CAMERONI. Quantunque l'onorevole Peano, mi abbia in questa parte prevenuto, credo di non mancare ad un dovere di esprimere qui un desiderio che è stato autorevolmente manifestato anche a me e ad altri colleghi, dai rappresentanti attuali di parte delle regioni, che l'Italia fortunatamente ha a sè ricongiunto. Il desiderio espresso dall'onorevole Peano mi pare giustissimo, perchè trova appoggio anche nella legge che stiamo discutendo e precisamente nell'articolo 18 che abbiamo approvato stamani.